















Le forme legali

21.02.2024

Alessandro Lucini Paioni

Dipartimento di Ingegneria Gestionale Politecnico di Milano alessandro.lucini@polimi.it



- Personalità giuridica
- Responsabilità limitata vs illimitata
- Forme individuali vs collettive
- Società di capitale
- Società per azioni
- Cooperative ed ONLUS

Dalla scorsa lezione...

L'imprenditore si assume il rischio di impresa

- Cosa significa?
 Risponde delle perdite eventualmente realizzate dall'impresa
- Come risponde?
 Dipende dell'assetto proprietario...



Regimi di responsabilità previsti dal nostro ordinamento giuridico:

- Responsabilità illimitata: l'imprenditore (i soci) risponde (rispondono) con tutto il proprio patrimonio personale
- Responsabilità limitata: l'imprenditore (i soci) risponde (rispondono) con i soli capitali conferiti

→ Dipende dalla forma giuridica!



Nel nostro ordinamento l'impresa può avere personalità giuridica:

- Cosa significa?
 - L'impresa può essere giuridicamente un soggetto diverso da chi la esercita (identificata attraverso il codice fiscale e/o partita IVA)
- Perché?
 - Per tutelare l'esercizio dell'attività d'impresa e favorirla

All'impresa fanno capo diritti e doveri, ad es...

- Diritti di proprietà su beni e servizi utilizzati per l'esercizio dell'attività
- Diritto di affittare un immobile (essere intestataria del contratto di affitto)
- Diritto a difendersi in tribunale in caso di controversie
- Redigere il bilancio
- Rispettare le leggi a tutela dei lavoratori, i quali, in caso di controversie e incidenti possono citare in giudizio l'impresa



Forme giuridiche

Il Codice Civile prevede diverse forme giuridiche che possono essere organizzate in due grandi famiglie:

Forme individuali: unica persona fisica

- Il singolo imprenditore è unico titolare e si assume ogni rischio e responsabilità.
- L'impresa individuale gode di maggiore flessibilità e ha minori oneri amministrativi, contabili e fiscali.

Forme collettive: persone vs capitali

- Attraverso l'atto costitutivo due o più persone (soci) si accordano per svolgere insieme un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
- A ricoprire il ruolo imprenditoriale può essere la società, non i singoli soci.



<u>Imprese individuali</u> (o 'partite IVA', Codice Civile, art. 2082-2083) sono imprese costituite da un singolo imprenditore.

Es. artigiani, commercialisti, consulenti, professionisti...

- Impresa giuridicamente più semplice
- Alla costituzione non è richiesto un atto pubblico
- Non è necessario conferire capitali
- MA responsabilità illimitata e maggiori imposte (IRPEF)

Impresa familiare (Codice Civile, art. 230bis) o coniugale (Codice Civile, art. 177)

- Impresa individuale in cui collaborano i familiari del titolare (i "coadiuvanti"): Parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo.
- o uniti da vincolo matrimoniale
- Al titolare spetta almeno il 51% dell'utile; il coadiuvante ha diritto alla divisione degli utili in base al lavoro prestato.

Forme collettive



Per le forme collettive, a seconda del **grado di responsabilità dei soci**, l'impresa può essere...

Società di persone

 I soci hanno responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali → rispondono dei debiti con il proprio patrimonio personale coprendo anche la parte dei soci insolventi

Società di capitali

 I soci hanno responsabilità <u>limitata</u> e circoscritta ai loro rispettivi conferimenti sociali

Società cooperativa

Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio



Società di persone (Codice Civile, art. 2555): costituite da più individui.

- Non hanno mai personalità giuridica (le imposte sono pagate dai soci)
- I soci hanno responsabilità <u>illimitata</u> (rispondono personalmente)
 N.B. esiste comunque separazione patrimoniale

Pro	Contro
Costituzione e procedure (burocratiche, fiscali) semplici	Resp. Illimitata: se un socio non adempie, saldano gli altri
Capitale minimo da contratto	Coordinamento

Tipologie:

- Società Semplice (s.s.)
- Società in Nome collettivo (s.n.c.)
- Società in Accomandita Semplice (s.a.s.)



Società di persone

Società semplice (Codice Civile, artt. 2251-2290), S.S.

- Oggetto: esclusivamente attività economica non commerciale prevalentemente agricola, gestione patrimoniale, ...
- Il potere esecutivo è disgiunto → ogni socio può agire in nome e per conto della società

Società in nome collettivo (Codice Civile, artt. 2291-2312), s.n.c.

- Può esercitare sia attività commerciali che economiche non commerciali
- Il potere esecutivo è attribuito a uno o più amministratori
- E' consigliabile che i soci siano competenti e godano di reciproca fiducia



Società di persone

Società in accomandita semplice (Codice Civile, artt. 2313-2324), s.a.s.

- Forma societaria che permette ai soggetti finanziatori di investire capitali nell'impresa senza assumerne i rischi
 - soci <u>accomandatari</u>: si assumono in forma illimitata e solidale le responsabilità connesse all'esercizio dell'impresa.
 - soci <u>accomandanti</u>: affidano in gestione i loro capitali ad altri soci e sono responsabili solo del capitale conferito (quota). Non hanno potere di amministrazione e rappresentanza.



Società di capitale: sono generalmente costituite da più soci (ma non sempre), con:

- Personalità giuridica
- Responsabilità limitata dei soci: rispondono solo per il capitale conferito
- Netta separazione tra proprietà e amministrazione

Pro	Contro
Resp. Limitata: il patrimonio privato di ogni socio è inattaccabile dai creditori (a meno che non si siano commessi degli illeciti)	Adempimenti burocratici e fiscali
Gestione affidabile ai non-soci	Obbligatorio conferimento di capitale iniziale
Tassazione sulle imprese	Obblighi di trasparenza e governance



Società di capitale:

- Tipologie:
 - Società a Responsabilità Limitata (s.r.l.) tipica PMI
 - Società per Azioni (s.p.a.) tipica grandi imprese
 - Società in Accomandita per Azioni (s.a.p.a.) tipica imprese familiari
 - Altre: Fondazioni, Cooperative...

N.B. Particolari tipologie di imprese come Banche ed Assicurazioni devono essere autorizzate.



Società di capitale

Società a responsabilità limitata (S.r.I., Codice Civile, artt. 2472-2497)

- Capitale sociale (ossia la proprietà) è diviso in quote
- Nell'assemblea dei soci si vota per la quota posseduta
- Le quote sociali non sono rappresentate da azioni
- Capitale minimo: 10.000 €

Società per azioni (S.p.a., Codice Civile, artt. 2325-2461)

- Il patrimonio sociale è costituito da <u>azioni</u>
 - Le azioni sono quote di partecipazione liberamente trasferibili
 - Possibile quotazione in Borsa
- Capitale minimo: 50.000 €



Società di capitali

Società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) – Codice Civile, art. 2463

- Introdotta per incentivare l'imprenditorialità, soprattutto giovanile, in nuove attività che non richiedono alti investimenti (esempio: siti web)
- capitale minimo 1 €, capitale massimo <10000 €
- Modello standard dell'atto di costituzione della società, per la stipula dell'atto costitutivo non sono dovuti onorari notarili

Società in accomandita per azioni (s.a.p.a., Codice Civile, 2462-2471)

- Il patrimonio è conferito dai soci mediante quote di partecipazione, che hanno lo stesso valore e sono rappresentate da un titolo nominativo (l'azione)
- I soci si distinguono in accomandatari e accomandanti



Approfondimento: società per azioni

Le s.p.a. sono le sole società a poter essere quotate in borsa.

Il capitale sociale è diviso in azioni. L'azione è l'unità minima di partecipazione di un socio al capitale sociale. Tutte le azioni di una società sono caratterizzate da uguale valore nominale e da diritti garantiti ai detentori, indivisibilità, autonomia e circolazione.

Principali tipologie:

<u>Ordinarie</u>: consentono di partecipare alla divisione degli utili e alla vita sociale (= assemblee ordinarie e straordinarie)

<u>Di risparmio</u>: non consentono di partecipare alla vita sociale ma permettono di godere di alcuni privilegi patrimoniali (in genere dividendo minimo annuo)

<u>Privilegiate</u>: consentono di partecipare alle sole <u>assemblee</u> straordinarie; priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale.



Approfondimento: società per azioni

- Azioni e Obbligazioni sono cose diverse.
- Sono <u>titoli di debito</u> (per l'impresa). Fine: reperire capitali da investire rivolgendosi direttamente ai risparmiatori (senza passare dalle banche).
- Rappresentano una parte di debito acceso da una società.
 Garantiscono rimborso capitale + interesse a scadenza.
- Non sono legate al capitale sociale, non incorporano lo status di socio, ma danno solo un diritto di credito.
- Obbligazioni convertibili: facoltà di convertire prestito in azioni.



Società per azioni Organi (https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/organi-societari)

3 organi obbligatori:

- Assemblea dei soci → potere deliberativo su atti di maggior rilievo decisi per legge
- 2. Organo deliberativo → potere decisionale (gestione dell'impresa)
- 3. Organo di controllo interno → potere di sorveglianza
- A partire dal 2003, le s.p.a. possono optare per uno dei seguenti sistemi di organizzazione dei poteri

1.

SISTEMA TRADIZIONALE

- Il solo sistema possible fino al 2003;' ancora largamente il piu' usato
- Circa il 90% delle societa' quotate lo adotta

2.

SISTEMA MONISTICO

Es. Intesa San Paolo, UBIbanca

3.

SISTEMA DUALISITICO

Di ispirazione tedesca Es. S.S. Lazio

È sempre necessario anche il controllo contabile da **revisori dei conti** esterni



1. Sistema tradizionale

Nel <u>sistema tradizionale</u> gli organi sono:

Assemblea dei soci: potere deliberativo su atti di maggior rilievo (aumenti capitale, modifiche atto costitutivo, emissione obbligazioni...), approva il bilancio, nomina gli altri due organi

Consiglio di Amministrazione: organo deliberativo con potere decisionale sulla gestione dell'impresa, coordinato dal Presidente

Collegio sindacale: organo di 3 o 5 sindaci qualificati deputati al controllo interno della gestione, del rispetto delle leggi e all'adeguatezza dell'organizzazione.

Controlla operato amministratori e stesura bilancio.

SISTEMA
TRADIZIONALE

CDA
Collegio
sindacale

Assemblea dei soci

Netta separazione tra amministrazione e controllo.



2. Sistema monistico (One-tier system)

Nel <u>sistema monistico</u> gli organi sono due:

Assemblea dei soci: ha potere deliberativo su atti di maggior rilievo decisi per legge, approva il bilancio, nomina il CdA

Consiglio di Amministrazione (CdA)

- amministratori esecutivi, coordinati dal Presidente
- fra i suoi membri, nomina i componenti del Comitato per il controllo della gestione, composto da amministratori non esecutivi indipendenti qualificati che controllano la gestione, il rispetto delle leggi e l'adeguatezza dell'organizzazione (simili ai sindaci)

Sistema più flessibile. Privilegia circolazione informazioni.





3. Sistema dualistico (Two-tiers system)

Nel <u>sistema dualistico</u> gli organi sono:

Assemblea dei soci: potere deliberativo limitato: divisione utili, nomina del consiglio di sorveglianza.

Consiglio di Sorveglianza: composto da almeno 3 membri qualificati, in carica per 3 anni e coordinati da un Presidente; approva il bilancio, vigila sulla gestione, il rispetto delle leggi, l'adeguatezza dell'organizzazione, approva i piani strategici, nomina il consiglio di gestione.

Consiglio di Amministrazione: composto da almeno 2 amministratori, con potere esecutivo sulla gestione dell'impresa, coordinato dal Presidente.

Sposta i poteri da soci a Consiglio di Sorveglianza.

Usato quando la gestione è affidata ai manager, invece che dai soci.





Società cooperative

- Hanno scopo mutualistico: perseguimento di un beneficio a favore dei soci, e non a fini di lucro. In altre parole:
- Imprese che pur svolgendo un'attività economica non hanno l'obiettivo di distribuire utili significativi in capo ai soci.
- Devono reinvestire i profitti nell'attività imprenditoriale

- Si distinguono in:
 - società cooperative a responsabilità illimitata: in caso di fallimento o liquidazione, i soci rispondono con il proprio patrimonio personale
 - società cooperative a responsabilità limitata: qualora l'atto costitutivo lo preveda, in caso di fallimento o liquidazione, ogni socio risponde per una somma multipla della propria quota conferita



Altre forme giuridiche: società no profit

ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

- Istituite in Italia dal Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997
- Forma che può essere assunta da cooperative, associazioni, fondazioni e che
 - gode di agevolazioni fiscali
 - ha finalità prettamente assistenziale e svolge attività economica strumentale ad essa
- Esempi

Caritas, WWF, FAI



Come scegliere le forma giuridica?

- Occorre prendere in considerazione una serie di elementi:
 - Responsabilità patrimoniale
 - Convenienza fiscale
 - Disposizioni di legge
 - Eventuale trasferibilità della partecipazione
 - Prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale
- Nella scelta della forma giuridica occorre dunque valutare:
 - le condizioni personali dei soci fondatori
 - le caratteristiche della produzione da attuare
 - la variabile incidenza dei costi fiscali
 - la dimensione ed il tipo di finanziamenti necessari all'impresa

La forma giuridica può cambiare nel corso della vita dell'impresa!



Domande?